



Giunta Regionale

*Assessore all'ambiente, all'economia circolare,
alla difesa del suolo, lavori pubblici e alla protezione civile*

Firenze, 26 maggio 2025

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo

Oggetto: Emendamenti alla Proposta di legge n. 307 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025)

Emendamento n.1

Dopo l'articolo 76 della Pdl n. 307 è inserito, nel Capo I, il seguente:

“Art. 76 bis
Adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa nazionale di riferimento
per l'autorizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile di competenza della Regione
Modifiche all'articolo 13 della l.r.39/2005.

1.L'articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) è sostituito dal seguente:

“Ai procedimenti di autorizzazione unica di competenza della Regione aventi ad oggetto gli interventi disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) avviati dopo l'entrata in vigore dal presente articolo, si applica l'articolo 9 di tale decreto.”.

Emendamento n. 2

Dopo l'articolo 76 bis della Pdl n. 307 è inserito, nel Capo I, il seguente:

“Art. 76 ter
Adeguamento alla normativa nazionale di riferimento
per l'autorizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili di competenza della Regione.
Modifiche all'articolo 13 ter della l.r.39/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 13 ter della l.r.39/2005, le parole: “12, comma 4 del d.lgs.387/2003, sono sostituite dalle seguenti: “9 del d.lgs.190/2024”.

2. Al comma 4 dell'articolo 13 ter della l.r.39/2005, le parole: “A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo,” sono sostituite dalle seguenti: “ A seguito della positiva completezza formale dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 4 del d.lgs.190/2024,”.

Emendamento n. 3

Dopo l'articolo 76 ter della Pdl n. 307 è inserito, nel Capo I, il seguente:

“Art. 76 quater
Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 13 quater della l.r.39/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 13 quater della l.r.39/2005, le parole: “A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'articolo 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'articolo 13, comma 4 bis o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4 ter del medesimo articolo,” sono sostituite dalle seguenti: “A seguito della positiva verifica di completezza della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'articolo 9, comma 4 del d.lgs.190/2024,”.

2. Al comma 4 dell'articolo 13 quater della l.r.39/2005, le parole: “12, comma 4 del d.lgs.387/2003”, sono sostituite dalle seguenti: “9 del d.lgs.190/2024”.

Emendamento n.4

Dopo l'articolo 76 quater della Pdl n. 307 è inserito, nel Capo I, il seguente:

“Art. 75 quinquies
Adeguamento della normativa regionale alla normativa statale di riferimento.
Modifiche alla l.r.10/2010

1. L'articolo 73-quinquies della l.r.10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 73-quinquies

Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA

1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) soggetto ad autorizzazione unica – di seguito “AUE” – e a procedure di VIA ai sensi del d.lgs. 152/2006, entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un'unica istanza alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AUE ai sensi dell'articolo 13 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ferme restando le procedure di concessione di derivazione delle acque di cui all'articolo 13 quinquies della medesima l.r.39/2005.

2. L'istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 50 per la VIA e ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 48 per la verifica di assoggettabilità, secondo quanto dettagliato nell'apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. L'istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del d.lgs.190/2024.

4. La struttura operativa di cui all'articolo 47 – di seguito “struttura operativa VIA” – ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, entro 10 giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione:

a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006 di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24 del d.lgs. 152/2006, una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;

b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la documentazione prescritta della parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006 e dal titolo III della presente legge;

c) comunica per via telematica a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 46, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 46.

6. Qualora, all'esito della consultazione, si renda necessaria l'integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni, e richiedendo che l'eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE. fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del d.lgs 152/2006. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, la struttura operativa ne dà tempestiva comunicazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 7 del d.lgs 190/2024.

7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA procede ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del d.lgs 152/2006

8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l. 241/1990, oppure redigendo un rapporto istruttorio. L'istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di novanta giorni dalla data di indizione della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'AUE.”.

9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.

10. Nei casi di istanza di AUE e di verifica di assoggettabilità, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento di verifica di assoggettabilità si svolge secondo quanto disposto dall'articolo 19 del d.lgs.152/2006 e dell'articolo 48 della l.r.10/2010. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio della AUE.

11. Nei casi in cui il soggetto proponente presenti istanza ai sensi dell'articolo 9, comma 14 del d.lgs. 190/2024 richiedendo che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità regionale sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all'articolo 13 ter della l.r. 39/2005:

a) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale è svolto ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 50 .

b) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità regionale è svolto ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 48.”.

Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria

Con gli emendamenti che si propongono, si intende riallineare la legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia), con quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), citato nella l.r.39/2005, rendendo, per tale via, necessario sostituire i riferimenti a tale decreto ormai abrogato.

Da evidenziare che il legislatore statale ha emanato, in rapidissima sequenza, molti provvedimenti legislativi nella materia dell'energia, modificando ripetutamente il quadro normativo.

Si citano, in particolare, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 199 Attuazione della direttiva “UE” 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); il decreto legge 17 maggio 2022, n.50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91 ed, infine, il decreto legge 24 febbraio 2023, n.13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR “PNC”, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41.

Nell'ambito di queste ricorrenti modifiche della normativa nazionale di riferimento, la Regione aveva ritenuto fondamentale recepire le novità legislative del quadro nazionale, mediante l'approvazione della legge regionale 5 novembre 2024, n.44 (Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 10/2010) che ha disciplinato il raccordo del procedimento di autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili con il procedimento delle valutazioni ambientali, optando per il procedimento che vede le procedure delle valutazioni ambientali svilupparsi come subprocedimenti distinti all'interno del procedimento di autorizzazione unica. La Regione ha, pertanto, disciplinato tale procedimento che è alternativo al procedimento autorizzatorio unico regionale ("PAUR") disciplinato dall'articolo 27 bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.152 (Testo Unico in materia ambientale).

Il citato d.lgs.190/2024, entrato in vigore in data 30 dicembre 2024 - dopo soli 54 giorni dalla l.r. 44/2024 - intervenendo nuovamente sulla materia delle autorizzazioni uniche energetiche per gli impianti da fonti rinnovabili, ha fissato la regola del PAUR, ferma restando la possibilità che le Regioni optino per il procedimento unico di cui all'articolo 9 del d.lgs.190/2024 medesimo (quello scelto dalla Regione mediante la l.r.44/2024).

L'opzione per il procedimento unico deve essere compiuta dalle Regioni entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

Posto che la Regione ha già disciplinato il procedimento di autorizzazione unica mediante la l.r.44/2024, si tratta, con i presenti emendamenti, semplicemente, di confermare la scelta regionale, evitando incertezze interpretative e contenziosità. Per quanto concerne il procedimento di cui all'articolo 73 quinquies della l.r.10/2010, mediante l'emendamento n.4, è stato effettuato un raccordo delle tempistiche del procedimento disciplinato dall'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 e dalla l.r.10/2010, al fine di renderlo chiaro. Gli emendamenti, pertanto, non innovano alcunchè, rispetto a quanto già oggi previsto e disciplinato.

I presenti emendamenti non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Monia Monni

